

STATUTO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI UNGHERESI E SULL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE (CISUECO)

PREMESSA

In data 10 agosto 1989 veniva istituito il **Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia** (in sigla: **CISUI**) tramite una **Convenzione Interuniversitaria** stipulata tra le seguenti Università: Università degli Studi di Bologna; Università degli Studi di Firenze; Istituto Universitario Orientale di Napoli; Università degli Studi di Padova; Università degli Studi di Pavia; Università degli Studi di Roma La Sapienza; Università degli Studi di Torino; Università degli Studi di Udine; Università degli Studi di Venezia.

La suddetta **Convenzione Interuniversitaria** del 1989 stabiliva quanto segue:

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 91 del D.P.R. n. 382 dell'11-7-1980 e dei riferimenti in esso contenuti, si stipula e si conviene quanto segue:

a) tra le Università sopra indicate rappresentate dai Rettori che sottoscrivono la presente è costituito il Centro Universitario per gli Studi Ungheresi (CISUI) al fine di gestire iniziative comuni riguardanti ricerche nel campo degli studi di lingua, letteratura e civiltà ungheresi, nonché di ricerche storico-economiche promosse in prima istanza dalle Cattedre di Lingua e Letteratura Ungherese delle su menzionate Università italiane. Il CISUI anno per anno promuoverà iniziative culturali e scientifiche, organizzerà incontri dei docenti, individuerà gli eventuali coordinamenti delle ricerche scientifiche nel campo degli studi ungheresi in Italia. Il CISUI si propone di mantenere contatti permanenti con l'Accademia Ungherese delle Scienze, con l'Università degli Studi "Eötvös Loránd" di Budapest e con l'Accademia d'Ungheria in Roma. Il CISUI vuole essere un polo di attrazione anche per tutte le altre sedi universitarie non direttamente coinvolte, ai fini statutari, nel coordinamento e nel potenziamento delle attività previste.

In data 12 dicembre 2000 il Consiglio Scientifico del **Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia (CISUI)** approvava all'unanimità l'**Atto Aggiuntivo** alla **citata Convenzione Interuniversitaria**. Tale **Atto Aggiuntivo** prevedeva quanto segue:

Il testo della Convenzione per l'istituzione del **Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia (CISUI)** sottoscritta tra le Università di Bologna, Firenze, Istituto Universitario di Napoli, Padova, Pavia, Roma La Sapienza, Torino, Udine, Venezia, approvata in data 10 agosto 1989 alla quale hanno aderito le Università dell'Aquila, di Lecce, l'Università della Tuscia di Viterbo e l'Università Roma Tre, ai sensi delle decisioni del Consiglio Scientifico del 12 dicembre 2000 approvate all'unanimità, viene modificato come segue:

1.: Denominazione del Centro: **Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa Centro-Orientale** (in sigla: **CISUECO**).

2.: Articolo 9: Durata della Convenzione: "La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione ed ha validità di cinque anni, rinnovabile di cinque anni in cinque anni con la dichiarazione specifica di tutte le Università convenzionate, ove non intervenga disdetta da almeno due terzi delle Università contraenti sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata di ricevuta di ritorno, indirizzata al Direttore del Centro".

Dal 2008 la sede amministrativa e legale del CISUECO è stata trasferita presso l'Università Roma Tre, dopo il recesso dell'Università Roma La Sapienza. Negli anni successivi le Università di Pavia, Tuscia di Viterbo e de L'Aquila con lettere di recesso uscivano a loro volta dal **CISUECO**, mentre ne entravano a far parte le Università di Milano e di Perugia.

Ciò premesso, si elencano di seguito gli articoli in cui è suddiviso il presente **STATUTO** che regola il programma di ricerca e le attività del **Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa Centro-Orientale (CISUECO)**.

ART. 1 – SCOPO DEL CENTRO

Il **Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa Centro-Orientale (CISUECO)** si propone di:

a) promuovere, sostenere e coordinare ricerche nel campo degli studi di lingua, letteratura, storia e, più in generale, sulla civiltà ungherese, e degli studi sull'Europa centro-orientale ad essa collegati, nonché sollecitare e favorire i contributi scientifici e le iniziative culturali che prevedano anche lo studio di aspetti particolari storico-culturali, geo-politici e giuridico-economici delle relazioni stabilitesi nel corso dei secoli tra l'Italia, da un lato, e l'Ungheria nonché l'area dell'Europa centro-orientale ad essa collegata, dall'altro lato;

b) favorire lo scambio di informazioni e di materiali fra le Unità di Ricerca afferenti al Centro, altri Dipartimenti Universitari, Enti e Fondazioni pubblici e privati che si occupano di studi ungheresi e sull'Europa centro-orientale.

c) stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale. Il Centro promuove iniziative culturali e scientifiche, organizza gli incontri dei docenti di lingua e letteratura ungherese delle università italiane, individua gli eventuali coordinamenti delle ricerche scientifiche nel campo degli studi ungheresi in Italia. Il Centro propone di mantenere contatti permanenti con l'Accademia Ungherese delle Scienze (MTA), con l'Accademia d'Ungheria in Roma e con le Università ungheresi e di altri Paesi dell'Europa centro-orientale. Esso auspica una piena collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri Italiano, con i rappresentanti culturali e diplomatici ungheresi in Italia, con l'Istituto Balassi (Balassi Intézet) di Budapest e con l'Associazione Internazionale di Studi Ungheresi (Nemzetközi Magyarstudományi Társaság) con sede a Budapest.

ART. 2 – SEDE DEL CENTRO E UNITÀ DI RICERCA

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso una delle università consorziate. Le sue attività saranno svolte dalle **Unità di Ricerca** operanti presso i Dipartimenti con interessi scientifici riguardanti la civiltà ungherese e dell'Europa centro-orientale, nei suoi più vari aspetti come indicato nell'articolo 1. Possono fare parte delle Unità di Ricerca i docenti (professori ordinari e associati), i ricercatori a tempo indeterminato e determinato (siano o meno confermati o abilitati come associato), i docenti a contratto, i lettori/CEL, gli assegnisti e i dottorandi "strutturati". Il coordinamento e la rappresentanza ordinaria delle Unità di ricerca è limitata al solo personale universitario in organico. Sarà cura di ogni singolo ateneo di comunicare al CISUECO la costituzione o la soppressione di una Unità di ricerca.

ART. 3 – ORGANI DEL CENTRO

Organi del Centro sono:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Direttore del Centro;

ART. 4 – IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è composto dai rappresentanti delle Unità di Ricerca del Centro, operanti presso i Dipartimenti interessati, per un numero massimo di 3 (tre) rappresentanti per ateneo. Tali rappresentanti sono designati dai Rettori delle Università convenzionate tra i docenti e i ricercatori della o delle Unità di Ricerca, su indicazione dei docenti e dei ricercatori afferenti alle Unità stesse.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, escludendo dal computo gli assenti giustificati.

Il Consiglio Scientifico fissa le linee generali delle attività del Centro, approva i bilanci preventivi e consuntivi, approva la relazione annuale del Direttore del Centro, delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Il Consiglio Scientifico è convocato per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. I docenti a contratto, i lettori/CEL, gli assegnisti e i dottorandi "strutturati" possono partecipare al Consiglio Scientifico del Centro solamente su delega dei docenti e dei ricercatori afferenti alle Unità di Ricerca.

Per lo svolgimento dei lavori delle assemblee il Direttore nomina un segretario fra i componenti del Consiglio Scientifico.

ART. 5 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti tra i docenti (professori ordinari e professori associati) e i ricercatori confermati o abilitati come associati facenti parte del Consiglio Scientifico. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque dovrà essere rinnovato con la fine del mandato del Direttore. Se uno dei suoi membri dovesse decadere per qualsiasi motivazione, dovrà essere eletto un nuovo componente in carica fino al termine del mandato del Direttore.

Il Consiglio Direttivo cura l'attuazione delle linee generali dell'attività del Centro, proponendo al Consiglio Scientifico le opportune deliberazioni e curando poi l'esecuzione di quelle approvate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o qualora la convocazione venga richiesta da almeno tre membri. La convocazione deve essere inviata per posta elettronica o in altra modalità con un anticipo di sette giorni. Le adunanze, tenute anche in forma telematica, sono valide se partecipano almeno quattro membri. Per lo svolgimento dei lavori delle assemblee il Direttore nomina un segretario fra i componenti del Consiglio Direttivo o, in caso di necessità, un docente o un ricercatore afferente ad una Unità di Ricerca.

ART. 6 – IL DIRETTORE DEL CENTRO

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico tra i professori universitari (ordinari e associati) del Consiglio stesso e svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta con mandato il Centro;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Scientifico;
- c) sottopone al Consiglio Scientifico per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e le eventuali proposte di delibera avanzate dal Consiglio Direttivo;
- d) presenta al Consiglio Scientifico una relazione annuale sull'attività del Centro;
- e) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro. Il Direttore dura in carica tre anni, e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Direttore, una volta eletto, può chiedere che la rappresentanza nel Consiglio Scientifico dell'Unità di Ricerca dell'Università da cui egli proviene, venga affidata ad altra persona indicata secondo le norme dell'art. 6 per i componenti del Consiglio Scientifico.

In caso di impedimento o di assenza del Direttore le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Direttore che è nominato dal Direttore tra i membri del Consiglio Direttivo.

ART.7 – FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

A. Finanziamenti

Il Centro e le sue Unità di Ricerca operano mediante finanziamenti provenienti:

- a) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla quota del bilancio per la ricerca universitaria.
- b) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- c) dall'Unione Europea
- d) da convenzioni con Enti di ricerca nazionali e internazionali;
- e) da altri Enti pubblici o privati o Fondazioni che operano in settori di interesse del Centro;
- f) dalle Università afferenti.

B. Gestione amministrativa

1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca.
2. Il suo funzionamento è assicurato dalle strutture del Dipartimento sede del Centro e dalle risorse indicate nel punto A.
3. Al Dipartimento sede del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli atenei convenzionati.
4. Il Dipartimento sede del Centro e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro.
5. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

ART.8 – AMMISSIONE DI ALTRE UNIVERSITÀ

Il Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa Centro-Orientale vuole essere un polo anche per tutte le altre sedi universitarie non direttamente coinvolte, ai fini statuari, nel coordinamento e nel potenziamento delle attività previste.

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro formale richiesta da inoltrare al Direttore del Centro stesso. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Scientifico e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Il Direttore ed il Vice Direttore possono su loro richiesta essere assegnati presso il Centro, ma solo con il consenso degli organi di governo dell'ateneo di appartenenza.

ART.9 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RINNOVO

La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione ed ha validità di cinque anni, rinnovabile di cinque anni in cinque anni con la dichiarazione specifica di tutte le Università convenzionate, ove non intervenga disdetta da almeno due terzi delle Università contraenti sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata di ricevuta di ritorno, indirizzata al Direttore del Centro.

In caso di cessazione del Centro, il suo patrimonio verrà devoluto all'Università presso la quale il Centro ha la sua sede, salvo quanto sia stato acquisito dalle singole Unità di Ricerca locale, che sarà invece devoluto all'Istituto o Dipartimento presso cui esse operavano.

ART.10 – VALUTAZIONE DEL CENTRO ED EVENTUALE DISATTIVAZIONE

La Convenzione del Centro si ritiene rinnovabile previa valutazione, da parte delle Università aderenti, delle attività da esso svolte.

Il Centro è sciolto su proposta del Consiglio Scientifico previa delibera degli organi centrali di governo degli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:

- mancanza di risorse finanziarie;
- perdita di interesse per le attività di ricerca, oggetto del Centro.

Il Centro richiede, quale requisito minimo per non essere disattivato, la partecipazione di almeno due Atenei. Entro sei mesi dallo scioglimento anticipato del Centro, dovranno essere completate le operazioni di liquidazione della gestione amministrativo-contabile da parte del Consiglio Direttivo.

Alla data del 28/05/2015 risultano afferenti al

Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa Centro-Orientale

le sotto indicate Università e relative “Unità di Ricerca” (con i loro rappresentanti pro tempore):

Università di BOLOGNA “Alma Mater”.

1 unità: Studi ungheresi ed ugro-finnici.

Università di FIRENZE.

1 unità: Studi interculturali e interdisciplinari italo-ungheresi e danubiani.

Università “L’Orientale” di NAPOLI .

1 unità: Studi letterari e linguistici ungheresi.

Università di MILANO.

2 unità: a) Studi storici; b) Studi letterari.

Università di PADOVA.

2 unità: a) Studi letterari e linguistici ungheresi; b) Studi storici.

Università di PERUGIA.

1 unità: Studi storici.

Università ROMA TRE.

2 unità: a) Studi storici, politici e culturali; b) Studi letterari.

Università di TORINO.

1 unità: Studi storici.

Università di UDINE.

2 unità: a) Studi ungheresi ed ugro-finnici; b) Studi storici.

Università di VENEZIA “Ca’ Foscari”.

2 unità: a) Studi geo-economici; b) Studi letterari.

Il numero e la denominazione delle Unità di Ricerca possono essere modificati su segnalazione dei singoli atenei senza apportare alcuna variazione allo Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 28 maggio 2015